



Istituto Nazionale di Statistica

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IV-VIII PER L'ANNO 2024

Premesso che con deliberazione n. DAC/389 del 7 giugno 2024 è stato costituito, per l'anno 2024, il fondo per il trattamento accessorio del personale appartenente ai profili professionali dal IV all'VIII, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, per un importo di € 13.550.911,84;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 19 gennaio 2024, ed in particolare l'art. 123, comma 4, che indica le materie oggetto della contrattazione collettiva integrativa nelle Istituzioni e negli enti di ricerca e sperimentazione;

Considerata la necessità di rispettare i principi di corrispettività, selettività e premialità;

Considerato che l'art. 40, comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001 prevede che la contrattazione collettiva integrativa assicuri adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente - collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento - delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;

Considerato che una quota del fondo 2024 - pari a € 515.659,04 - risulta assorbita dalle progressioni economiche in essere, già perfezionate negli anni precedenti ai sensi dell'articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999 e che, conseguentemente, le risorse del fondo disponibili alla contrattazione integrativa ammontano a € 13.035.252,80;

il giorno 3 del mese di settembre dell'anno 2024, la delegazione di parte pubblica, composta da Stefano MENGHINELLO, in qualità di delegato del Presidente e dal Direttore Generale Michele CAMISASCA, e le sottoscritte Organizzazioni sindacali, firmatarie del CCNL, convengono e sottoscrivono quanto segue.

Articolo 1

Destinatari delle risorse del trattamento economico accessorio

Sono destinatari del presente accordo i dipendenti ISTAT a tempo indeterminato appartenenti ai livelli IV-VIII, nonché il personale di altre amministrazioni comandato o in assegnazione temporanea presso ISTAT che non sia già beneficiario del trattamento per il salario accessorio presso l'amministrazione di appartenenza.

Al personale a tempo determinato in servizio compete lo stesso trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale di ruolo dell'Istituto in base alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

Articolo 2

Distribuzione delle risorse del trattamento economico accessorio

Nell'anno 2024, le risorse, come determinate in premessa del presente accordo, per la remunerazione degli istituti di cui all'articolo 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, sono ripartite in via previsionale come indicato nella seguente tabella:



Istituto Nazionale di Statistica

ISTITUTI		STANZIAMENTO
		2024
Lavoro straordinario (art. 43, comma 2, lettera a)		410.000,00
Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno (art. 43, comma 2, lettera b)		978.531,82
Indennità di ente annuale (art. 43, comma 2, lettera c)		2.189.068,90
Indennità di ente mensile (art. 43, comma 2, lettera c):		7.453.770,07
Produttività collettiva e individuale di cui:		2.519.541,04
Risorse art. 4 c. 3 CCNL 2000/2001	-	
Produttività collettiva	1.878.750,70	
Produttività individuale	32.017,50	
Progressioni economiche art. 53 in atto	515.659,04	
Nuove progressioni economiche ex art. 53	93.113,80	
TOTALE		13.550.911,84

Articolo 3

Lavoro straordinario

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite in € 410.000,00.

Articolo 4

Remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo e danno e responsabilità

Al fine di remunerare particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera b) del CCNL 1994/1997, sono previste le seguenti indennità:

A. SITUAZIONE DI PERICOLO/DANNO (RISCHIO)

A.1 Indennità per i componenti delle squadre aziendali

Remunera i rischi connessi alle attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dai luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e gestione delle emergenze per ciascuna delle sedi dell'Istituto.

È attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali formalmente incaricato con provvedimento del Direttore Generale e, per gli Uffici Territoriali, del Dirigente Responsabile di Sede.

L'importo è determinato in € 180,76 annue lorde, corrisposto in un'unica soluzione nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e ridotto proporzionalmente alla percentuale di impiego del personale beneficiario, arrotondando al mese le frazioni superiori a 15 giorni.

Non è cumulabile con l'indennità di responsabilità; in caso di cumulo, l'interessato potrà optare tra le due indennità.



Istituto Nazionale di Statistica

B. SITUAZIONE DI DISAGIO

B.1 Indennità di sportello

Remunera il disagio connesso alle attività di *front office* con l'utenza soprattutto con riguardo alle condizioni temporali del servizio, che deve essere coperto con continuità.

È attribuita al solo personale formalmente incaricato, in via ordinaria e continuativa, nell'ambito delle strutture dell'Istituto che svolgono attività di *front office* con l'utenza esterna.

L'importo giornaliero dell'indennità è pari ad € 1,77.

Non è cumulabile con l'indennità di turno.

B.2 Indennità di reperibilità

Remunera il disagio del lavoratore cui si richiede di essere reperibile oltre il normale orario di servizio per far fronte a particolari situazioni.

È attribuita al personale individuato, secondo la procedura indicata nell'apposito Disciplinare, nell'ambito delle strutture presso le quali è attivato il servizio di reperibilità.

L'attribuzione dell'indennità dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri, eventualmente derogabili in fase di prima attuazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali:

- ciascun dipendente non può essere collocato in reperibilità per più di sei turni in un mese e per non più di una domenica al mese; la durata del turno di reperibilità è di dodici ore giornaliere;
- corresponsione del compenso per lavoro straordinario per le ore effettivamente lavorate in caso di intervento oppure, a richiesta del lavoratore, compensazione con un equivalente recupero orario.

L'importo è pari a € 36,00 per ciascun turno giornaliero e a € 54,00 per ciascun turno domenicale e/o festivo.

Nei giorni non lavorativi e festivi, i turni di reperibilità retribuiti sono due.

B.3. Indennità di disagio per i Responsabili di sede (RDS)

È istituita una indennità di disagio per i Responsabili di sede, incaricati di svolgere, in coerenza al rispettivo profilo professionale, i compiti e le funzioni definiti da ultimo con la delibera del Direttore Generale DOP/117/2022.

I criteri di attribuzione della indennità verranno definiti in apposita coda contrattuale da concludersi entro il mese di settembre 2024.

Nelle more della conclusione dell'iter di perfezionamento del contratto collettivo integrativo e della relativa coda contrattuale i Responsabili di sede continueranno a svolgere la propria attività in turni e a percepire la relativa indennità.

C. RESPONSABILITA'

C.1 Indennità maneggio valori

Remunera la particolare responsabilità connessa al maneggio di danaro o valori.

È attribuita al solo personale formalmente incaricato, in via ordinaria e continuativa, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno, di servizi che comportino maneggio valori.

L'importo giornaliero dell'indennità è pari ad € 1,77.

Non è cumulabile con l'indennità di responsabilità; in caso di cumulo, l'interessato potrà optare tra le due indennità.

C.2 Indennità di responsabilità per i Referenti delle sedi territoriali (RST)

Al fine di remunerare le particolari responsabilità connesse alle funzioni attribuite in coerenza al profilo professionale ai Referenti delle sedi territoriali con DOP/410/2022 a supporto dei Dirigenti degli Uffici territoriali aventi carattere interregionale (compiti previsti dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione e monitoraggio dei rapporti esecutivi con i fornitori di beni e servizi contrattualizzati, gestione del fondo economale e connessi rapporti bancari, gestione logistica della sede di servizio), è istituita l'indennità di responsabilità per i Referenti delle sedi territoriali (Indennità RST).

L'indennità è attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato a



Istituto Nazionale di Statistica

seguito di apposita procedura selettiva e formalmente incaricato con provvedimento della direzione competente. L'importo dell'indennità è pari a € 1.032,91, da corrispondersi in dodici mensilità per tutta la durata dell'incarico.

L'indennità non è cumulabile con le indennità di sportello, maneggio valori, responsabilità, specifiche responsabilità e turno.

C.3 Indennità per specifiche responsabilità

Al fine di remunerare l'esercizio di ruoli organizzativi comportanti specifiche responsabilità in ambito tecnico, giuridico, amministrativo od organizzativo, è istituita in via sperimentale l'indennità per specifiche responsabilità.

L'attribuzione dell'indennità dovrà avvenire sulla base dei seguenti criteri, da recepire in apposito Disciplinare, previa informativa alle organizzazioni sindacali:

- l'indennità è attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato a seguito di apposita procedura selettiva e formalmente incaricato con provvedimento della direzione di riferimento, previa individuazione, da parte dei direttori responsabili, dei ruoli organizzativi rilevanti nell'ambito di quelli interni alla struttura.
- l'importo dell'indennità è pari a € 1.032,91, da corrispondersi in dodici mensilità per tutta la durata dell'incarico.
- l'indennità non è cumulabile con le indennità di responsabilità per i Referenti delle sedi territoriali (RST), sportello, maneggio valori e turno.

D. Ulteriori tipologie di indennità

D.1 Indennità di posizione

Si applica la disciplina prevista dall'art. 46 del CCNL 1994/1997.

Le posizioni organizzative cui correlare l'indennità sono individuate dai direttori di riferimento tra quelle di maggior complessità in proporzione al numero dei funzionari in servizio presso le direzioni stesse e comunque per un massimo di tre posizioni complessive.

Per l'anno 2024 l'indennità è riconosciuta ai funzionari amministrativi assegnati alle direzioni giuridiche e amministrative previo espletamento di apposita procedura selettiva, comportante l'assegnazione della risorsa alla posizione organizzativa previamente individuata.

L'importo dell'indennità è pari a € 1.032,91, da corrispondersi in dodici mensilità per tutta la durata dell'incarico.

L'indennità di posizione non è cumulabile con le indennità di sportello, maneggio valori, responsabilità, specifiche responsabilità e turno.

D.2 Indennità di Turno

Si applica la disciplina prevista dall'art. 47 del CCNL 1994/1997.

È attribuita al personale in possesso degli specifici requisiti tecnico-professionali individuato attraverso apposita procedura selettiva finalizzata alla copertura delle posizioni necessarie allo svolgimento delle attività dell'Istituto organizzate in turni.

Nell'assegnazione delle posizioni organizzate in turni, i direttori di riferimento specificano le mansioni e i compiti del personale interessato in coerenza al profilo professionale e nel rispetto del budget assegnato a tal fine.

Le attività lavorative organizzate in turni, previamente individuate dall'amministrazione, possono essere svolte anche da remoto, previa attivazione del sistema di controllo sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall'art. 24 del CCNL 2019-2021, secondo le disposizioni che verranno definite nelle apposite Linee Guida adottate dall'Istituto.

Il personale destinatario, secondo le disposizioni che verranno definite con successivo ordine di servizio, dell'indennità di turno può richiedere la corresponsione del relativo compenso per le ore di lavoro straordinario eventualmente e formalmente autorizzate dal direttore di riferimento, nel rispetto del limite massimo di 5 ore



Istituto Nazionale di Statistica

mensili; non sono comprese in tale limite, fermo comunque restando il vincolo contrattuale delle 200 ore annue, le ore di lavoro straordinarie prestate di sabato, nei casi di intervento in reperibilità nonché nelle giornate festive per le eccedenze superiori a 7 ore e 12 minuti (in tal caso compete il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione festiva per il personale che ne ha diritto).

L'indennità di turno è incompatibile con le indennità di sportello, posizione, disagio, maneggio valori, responsabilità e specifiche responsabilità.

D.3 Indennità di mansione per i centralinisti ipovedenti

Si fa rinvio alle disposizioni di legge per disciplina e importi.

Le risorse destinate al finanziamento di indennità di cui sopra sono stabilite in complessivi € 978.531,82, ripartiti in via previsionale secondo quanto indicato nel seguente prospetto:

INDENNITA	Stanziamiento
Squadre aziendali	43.500,00
Sportello	800,00
Maneggio danaro	6.500,00
Reperibilità	250.000,00
Indennità di disagio per i RDS e gli addetti Servizi LOG	163.400,00
Responsabilità RST	17.559,47
Indennità per specifiche responsabilità	61.974,60
Turno	426.925,90
Centralinisti ipovedenti	4.773,12
Posizione (*)	3.098,73
Totale complessivo	978.531,82

Qualora nel corso dell'esercizio di gestione il fabbisogno per singola indennità dovesse risultare superiore a quanto preventivato, l'Amministrazione potrà attingere al budget previsto per le altre indennità, nel rispetto dei limiti complessivi del fondo dedicato.

Articolo 5

Indennità di ente annuale

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento dell'indennità di ente annuale sono stabilite in € 2.189.068,90 e sono ripartite secondo il livello retributivo di appartenenza, come previsto dalla disciplina contrattuale nazionale di comparto.

Articolo 6

Indennità di ente mensile

Le risorse destinate in via previsionale al finanziamento dell'indennità di ente mensile sono stabilite in € 7.453.770,07.



Istituto Nazionale di Statistica

Per l'anno 2024 le misure pro capite dell'indennità di ente mensile sono incrementate come indicato nella seguente tabella:

Livello	Valori attuali	Incremento mensile	Nuovi importi mensili
IV LIVELLO	626,29	66,39	692,68
V LIVELLO	563,70	59,75	623,45
VI LIVELLO	480,07	50,89	530,96
VII LIVELLO	417,48	44,25	461,73
VIII LIVELLO	354,93	37,62	392,55

Articolo 7

Produttività collettiva e individuale

7.1 Produttività collettiva

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della produttività collettiva è determinato, ai sensi dell'art. 43, comma 2, lett. e), del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997, da quanto residua dall'ammontare del fondo, detratta la somma utilizzata per il finanziamento della produttività individuale di cui al successivo punto 7.2, delle progressioni economiche di cui al punto 7.3 e degli istituti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ipotesi di accordo.

Le risorse destinate alla remunerazione della produttività collettiva, che per l'anno 2024 sono quantificate in € 1.878.750,70, sono distribuite al personale in servizio nel corso dell'anno di riferimento del presente accordo, a seguito della valutazione dei risultati conseguiti dalle strutture di appartenenza rispetto agli obiettivi assegnati in sede di programmazione delle attività.

Tale valutazione avviene secondo il processo metodologico definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell'Istituto e nel Piano triennale della performance di riferimento.

Per la quantificazione della quota individuale di produttività collettiva si procede alla valorizzazione, in base al peso assegnato al singolo obiettivo, del valore della media ponderata di conseguimento degli obiettivi ed indicatori assegnati nell'ambito del piano annuale delle attività.

La distribuzione delle quote individuali di produttività della singola macrostruttura dirigenziale, riferite ai Dipartimenti e alla Direzione Generale, in base ai risultati conseguiti, avverrà secondo i seguenti parametri:

Media ponderata di conseguimento degli obiettivi della macrostruttura dirigenziale	Quote spettanti al personale della macrostruttura dirigenziale
=> 90	100
>=60 e < 90	80
>=20 e < 60	60
< 20	0



Istituto Nazionale di Statistica

Il valore ottenuto viene ripartito tra il numero dei dipendenti della struttura, tenendo conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.

7.2 Produttività individuale

Le risorse destinate alla remunerazione della produttività individuale, al lordo di quelle riservate alla differenziazione dei premi individuali di cui al punto 7.3.1, per l'anno 2024 sono quantificate in € 32.017,50. Tali risorse sono distribuite al personale in servizio nel corso dell'anno di riferimento del presente accordo:

- ✓ in rapporto ai risultati conseguiti dalla Iniziativa nella quale il lavoratore risulta assegnato in via prevalente, rilevati alla data del 31 dicembre 2024, rispetto agli specifici obiettivi assegnati alla iniziativa stessa dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Triennio di riferimento;
- ✓ nonché in rapporto alla valutazione dell'apporto individuale del singolo lavoratore ai risultati della Iniziativa stessa, tenuto conto del peso assegnato al livello di inquadramento del singolo.

La valutazione dell'apporto individuale avviene, ad opera del dirigente di riferimento, secondo quanto definito nel vigente sistema di promozione, misurazione e valutazione della performance dell'Istituto e nel Piano triennale della performance dell'anno di riferimento.

La distribuzione delle quote individuali verrà effettuata secondo i seguenti parametri:

Risultato della iniziativa	Valutazione dell'apporto individuale	Quote spettanti al personale assegnato alla Iniziativa
=>75	Alta	100
	Media	85
	Bassa	70
=>50 e < 75	Alta	90
	Media	75
	Bassa	60
< 50	Alta	80
	Media	65
	Bassa	0

7.2.1 Differenziazione premi individuali

Nella quota di produttività individuale di cui al paragrafo precedente è ricompreso un premio individuale pari al 30% del valore medio pro-capite della produttività individuale attribuita al personale che ha percepito la quota pari a 100.

Il premio individuale è attribuito ad un massimo del 20% di dipendenti per direzione.



Istituto Nazionale di Statistica

7.3 Progressioni economiche art. 53 CCNL 1998/2001

Le progressioni economiche già perfezionate negli anni precedenti, ai sensi dell'articolo 53 del CCNL per il biennio economico 1998-1999, sono quantificate in via previsionale, per l'anno 2024, in € 515.659,04.

Alle nuove procedure selettive da bandirsi ai sensi del medesimo art. 53 del CCNL 1998/2001 sono destinati, a valere sul Fondo per il trattamento accessorio del personale dei livelli IV/VIII per l'anno 2024, complessivi euro € 79.584,96.

Ulteriori € 13.528,84 sono accantonati nelle more della definizione delle controversie in merito alla ammissione alle procedure stesse del personale di cui alla deliberazione n. DOP/1091 del 31 dicembre 2020, modificata con deliberazione n. DOP/57 del 25 gennaio 2021 e successivamente annullata con deliberazione DOP/945 del 23 dicembre 2021.

Articolo 8

Destinazione delle economie di spesa e delle ulteriori risorse

Le economie di spesa relative agli articoli 5 (*indennità di ente annuale*), 6 (*indennità di ente mensile*) e 7.3 (*progressioni economiche in atto*) verranno riportate *una tantum* nel fondo dell'anno successivo; la relativa quantificazione verrà effettuata attraverso una formale ricognizione amministrativa da sottoporre all'organo di controllo in sede di certificazione della costituzione del fondo 2025.

Le economie di spesa relative agli ulteriori istituti disciplinati dal presente accordo sono destinate a incrementare le risorse di cui all'art. 7.1 (*“produttività collettiva”*).

Le eventuali risorse ad incremento del Fondo quantificate per effetto di provvedimenti successivi andranno ad incrementare le risorse di cui all'art. 7.1 (*“produttività collettiva”*).

Per l'ISTAT

Per le OO.SS.

FLC CGIL

CISL FSUR

SNALS CONFISAL



Istituto Nazionale di Statistica

ANIEF

FED GILDA UNAMS